

Provincia di Brescia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 26

DEL 27/04/2022

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (Ta.Ri) ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18:30 e a seguire nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1)	Sindaco	OLIVARI LORENZO	Presente
2)	Vice Sindaco	BERTUZZI FEDERICO	Ass. giust.
3)	Consigliere	BORIO ALBERTO	Presente
4)	Consigliere	BRUNELLI ALESSANDRA	Presente
5)	Consigliere	BRUNELLI MARINELLA	Presente
6)	Consigliere	CORNETTI ALESSANDRA	Presente
7)	Consigliere	CARMINATI JESSICA	Presente
8)	Consigliere	CONTRATTI PIERMARTINO	Presente
9)	Consigliere	BERTONI CAMILLA	Ass. giust.
10)	Consigliere	PEROTTI ADRIANO	Presente
11)	Consigliere	CESARI CLAUDIA	Ass. giust.
12)	Consigliere	CHITTO' FRANCO	Presente
13)	Consigliere	BRICCHETTI MATTEO	Ass. giust.

Presenti: 9 Assenti: 4

Presiede il Sig. OLIVARI LORENZO Assiste il Segretario Comunale Sig. SICILIANO DOMENICO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Provincia di Brescia

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (Ta.Ri) ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014,
 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione n. 2/DRIF/2021del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF/(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n XX del 27/04/2022 si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario per l'anno 2022, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 613.230,00;

THE MANAGEMENT OF THE PARTY OF

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

Considerato che lo stesso verrà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determianti dagli organi competenti...";

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumente entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- il decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno che ha previsto il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022_2024 degli enti locali;
- l'art. 3, comma 5 quinquies, D.L. 228 del 30/12/2021, convertito con Legge 15 del 25/02/2022 nel quale si stabilisce che il termin per l'approvazione del PEF TARIFFE REGOLAMENTI TARI dal 2022 è il 30/04/2022, termine slegato definitivamente da quello del bilancio di previsione;
- l'art. 13, comma 15 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "a decorrere dall'anno di imposta 202, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504;

ALL THE PROPERTY OF THE PROPER

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n 127, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provincia sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia sull'importo del tributo, nella misura del 5%, deliberato con decreto del Presidente n. 280/2021;

Richiamato inoltre il D.Lgs 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art. 198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2022, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "Attività industriali con capannoni di produzione" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 66% a carico delle utenze domestiche;
- 34% a carico delle utenze non domestiche



Provincia di Brescia

Ritenuto di approvare le tariffe Ta.Ri relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (All. 1) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato il D.L. n. 73 " D.L Sostegni bis" del 25 maggio 2021 dove all'art. 6 "Agevolazioni Tari" viene stanziato un fondo con una dotazioni di 600 milioni di euro per finanziare le agevolazioni che i Comuni porranno in essere per le agevolazione riferite al tributo;

Stabilito che tali riduzioni sono rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalla restrizioni nell'esercizio delle attività legate all'emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto che nel corso dell'anno 2021 sono state introdotte per volontà dell'amministrazione Comunale agevolazioni tariffarie, con valenza regolamentare, da ripartire solo ed esclusivamente sulle utenze non domestiche come segue:

- a) Riduzione Covid del 25% della parte fissa su tutte le utenze non domestiche (escluse le categorie che non hanno subito restrizioni e/o ripercussioni dirette o indirette);
- b) Riduzione Covid del 100% della parte variabile sulle utenze non domestiche individuate alle seguenti categorie (1-2-7-8-13-15-17-22-23-24 + agenzie viaggi e agenzie immobiliari soggette a restrizioni);

Dato atto che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) hanno trovato automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati Ta.Ri e sono state finanziate per un importo complessivo pari ad € 36.715,85 con il fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021;

Preso atto che l'ammontare complessivo del fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021 ammontava a complessivi € 39.679,74;

Stabilito che l'economia di spesa pari ad € 2.963,89 è confluito nell'avanzo vincolato del rendiconto di gestione anno 2021;

Atteso che, ai dell'art. 13, comma 1, del D.L 4/2022

"Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono

AL THE MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Provincia di Brescia

soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato."

Considerato che, le risorse di cui all'art. 6 del D.L 73/2021 rientrano nell'ambito della certificazione e che pertanto la previsione derogatoria introdotta dall'art. 13 del D.L. 4/2022, permette di utilizzare tali risorse residuali;

Preso atto che è volontà dell'Amministrazione Comunale introdurre un agevolazione tariffaria per l'anno 2022, con valenza regolamentare, da ripartire solo ed esclusivamente sulle utenze non domestiche come segue:

• Riduzione Covid del 43% della parte variabile sulle utenze non domestiche individuate alla categoria 24;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento, come previsto da regolamento comunale, relative all'anno d'imposta 2022:

- prima rata: 31 maggio 2022 (calcolata con le tariffe 2021)
- seconda rata: 07 dicembre 2022 (calcolata con tariffe 2022 a conguaglio)

Stabilito che le riduzioni Covid verranno applicate in sede di conguaglio con la rata in scadenza al 07 dicembre 2022;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021 e modificato con successiva deliberazione n. 24 del 27/04/2022;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udite le dichiarazioni di voto:



Provincia di Brescia

- Capogruppo Perotti Adriano (gruppo Quinzano Paese): favorevole;
- Capogruppo Olivari Lorenzo (gruppo Cambiamo Quinzano): favorevole;

Il Consiglio con voti favorevoli n.9 (maggioranza e Consiglieri Perotti Adriano e Chittò Franco del gruppo Quinzano Paese), contrari n. 0, astenuti n.0, resi per alzata di mano dai n.9 Consiglieri presenti e n.9 votanti;

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **2. di prendere atto** del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. XX del 27/04/2022;
- **3. di approvare** con le specifiche e per i motivi di cui in premessa, le tariffe anno 2022 della tassa rifiuti (Ta.Ri) nelle tabelle di cui agli All. 1) al presente provvedimento, che ne fa parte integrante e sostanziale;
- **4. di introdurre** per l'annualità 2022, un'agevolazione tariffaria, con valenza regolamentare, da ripartire solo ed esclusivamente sulle utenze non domestiche come segue:
 - Riduzione Covid del 43% della parte variabile sulle utenze non domestiche individuate alla categoria 24;
- 1. di stabilire che la riduzione di cui al punto precedente trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati Ta.Ri e verrà interamente finanziata con il fondo di cui all'art. 6 del D.L. 73 del 25/05/2021;
- **2. di applicare** per l'anno 2022 il tributo per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) pari al 5,00%;
- **3. di prendere atto** che con successivo atto deliberativo verranno adeguati gli stanziamenti del bilancio di previsione, gestione competenza anno 2022;
- **4. di delegare** il Responsabile del settore tributi all'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla volontà amministrativa;
- **5. di provvedere**, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'invio telematico della deliberazione consigliare e dei relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2001 e ss.mm.ii;



Provincia di Brescia

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., conto il presente atto è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia – entro e non oltre 60 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo online, o in alternativa, entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo online al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dar corso ai successivi adempimenti;

Il Consiglio con voti favorevoli n.9 (maggioranza e Consiglieri Perotti Adriano e Chittò Franco del gruppo Quinzano Paese), contrari n. 0, astenuti n.0, resi per alzata di mano dai n.9 Consiglieri presenti e n.9 votanti;